



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Olbia REPARTO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Ordinanza

(Interdizione specchio acqueo Piscine di Venere)

Il Capitano di Vascello (CP) Giorgio CASTRONUOVO, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Olbia:

VISTO l'evento luttuoso verificatosi in data 25.08.2023, nei pressi delle Piscine di Venere (Comune di Baunei);

VISTA la nota in data 25.08.2023 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, a seguito di apposito sopralluogo, con sorvolo, sul luogo dell'evento di cui sopra, per un rilievo tecnico sulla parete rocciosa sormontante le Piscine di Venere, rappresentano che sono presenti alcuni elementi come alberi e rocce in imminente pericolo di caduta sulla spiaggia e sullo specchio acqueo prospiciente;

RITENUTO opportuno adottare uno specifico provvedimento ordinatorio teso a salvaguardare la pubblica incolumità in presenza di rischio di altri movimenti franosi che possano costituire pericolo per i bagnanti;

RITENUTO pertanto opportuno interdire la fruibilità dello specchio acqueo in questione;

VISTI l'art. 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza immediata, lo specchio acqueo prospiciente la parete rocciosa sormontante le Piscine di Venere è interdetto alla balneazione ed alla navigazione, nonché a qualunque altra attività connessa al pubblico uso del mare, sino ad una distanza di mt.30 dalla costa.

Art. 2

Il Comune di Baunei provvede alla posa in opera, a terra di idonea segnaletica riportante il presente divieto e ne cura l'affissione in prossimità di tutti i punti di imbarco passeggeri presenti sulla costa di propria competenza.

Il Comune di Baunei provvede anche alla posa in opera a mare di un cavo tarozzato galleggiante ben visibile e/o boe di colore rosso o arancione, in posizione tale da indicare il limite del suddetto divieto.

Art. 3

I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri fattispecie penalmente rilevanti, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della navigazione e dell'art. 53 del D.Lgs. n° 171/2005 e ss.mm.ii. qualora l'illecito sia commesso con unità da diporto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/olbia.

Olbia, *data della sottoscrizione digitale*

D'ordine
IL CAPO REPARTO
C.F. (CP) Paolo BIANCA
Documento informatico sottoscritto digitalmente